

**ILL.MO SIG. GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI
MODENA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso in materia di lavoro ex art. 700 c.p.c. con contestuale
giudizio di merito**

La Prof.ssa Elena Zoboli nata a Modena il 6 dicembre 1975
residente a Castelnuovo Rangone (MO), Via Pirandello n. 44
(C.F. ZBLLNE75T46F257U) ai fini di questo procedimento
elettivamente domiciliata in Modena. P.tta dei Servi n. 42, presso
la persona e nello studio dell'avv. Ernesto Giliani (C.F.
GLNRST43D07F257G) fax 059/224476 PEC
ernesto.giliani@ordineavvmodena.it dal quale è rappresentata e
difesa in forza di procura speciale alle liti, rilasciata in calce al
presente atto;

ORIGINALE

PREMESSO

- che la prof.ssa Elena Zoboli conseguiva l'abilitazione
all'insegnamento per le classi di concorso A030 e A029
rispettivamente di I e II grado, il 27 luglio 2001 a seguito della
frequenza della SSIS presso l'Università degli Studi di Bologna
dall'anno accademico 1999/2000 all'anno accademico
2000/2001;

-che, successivamente, la prof.ssa Elena Zoboli conseguiva
l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso AD00 e
AD04 il 7 maggio 2002, rispettivamente sostegno nella scuola
secondaria di I e II grado, a seguito della frequenza della SSIS
presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno accademico



2001/2002;

- che la prof.ssa Elena Zoboli si iscriveva alle graduatorie permanenti, ultima fascia, della Provincia di Modena in data 21 marzo 2002 relativamente alle predette classi di concorso;
- che la prof.ssa Zoboli rinnovava la sua iscrizione nelle graduatorie permanenti dall'anno scolastico 2002/2003 fino all'anno scolastico 2006/2007;
- che la prof.ssa Elena Zoboli era utilizzata nella classe di sostegno AD00 con i seguenti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con i diversi Dirigenti Scolastici: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Statale L.A. Muratori con sede in Vignola (MO) dal 02 dicembre 2000 al 19 febbraio 2001, supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 della Legge 449/97; 2) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sempre con la Scuola Media Statale L.A. Muratori di Vignola (MO) dal 20 febbraio 2001 al 30 giugno 2001, nomina di Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche; 3) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Statale L.A. Muratori di Vignola (MO) dal 17 settembre 2001 al 14 gennaio 2002, supplenza fino alla nomina dell'avente diritto; 4) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Volta di Bomporto (MO) sede di lavoro Scuola Media Dante Alighieri di Nonantola (MO) dal 15 gennaio

2002 al 31 agosto 2002 supplenza annuale; 5) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Volta di Bomporto (MO) con sede di lavoro alla Scuola Media Dante Alighieri di Nonantola (MO) dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, supplenza annuale; 6) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media G. Leopardi di Castenuovo Rangone (MO) con sede di lavoro a Castelvetro (MO) dal 1° settembre 2003 al 30 giugno 2004; 7) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Ferrari di Maranello (MO) dall' 11 settembre 2004 al 31 agosto 2005 supplenza annuale; 8) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media G. Leopardi di Castenuovo Rangone (MO) dal 17 settembre 2012 alla nomina dell'avente diritto (13 dicembre 2012); 9) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media G. Leopardi di Castenuovo Rangone (MO) dal 14 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 supplente fino al termine delle attività didattiche; 10) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media G. Leopardi di Castenuovo Rangone (MO) dal 14 ottobre 2013 al 30 giugno 2014, supplente fino al termine delle attività didattiche; 11) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media Stradi di Maranello (MO) dal 21 ottobre 2013 al 30 giugno 2014 supplente fino al termine delle attività

didattiche; 12) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto con la Scuola Media G. Leopardi di Castelnuovo Rangone (MO) dal 23 ottobre 2014 al 30 giugno 2015 supplenza fino al termine delle attività didattiche;

- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 269/2006 le graduatorie permanenti venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento;

- che la prof.ssa Elena Zoboli presentava domanda di aggiornamento presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena nelle graduatorie relative alle classi di concorso A029, A030, AD00 e AD04 in data 13 luglio 2007;

- che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena con atto in data 30 ottobre 2007 prot. n. 22345 comunicava la mancata presa in considerazione della domanda poiché prodotta in data successiva alla data di scadenza del bando prevista dalla nota del M.P.I. prot. n. 5485 del 19 febbraio 2007;

- che, successivamente, nei termini previsti dal DM n 42/2009, la prof.ssa Zoboli presentava domanda di reinserimento nelle graduatorie per le classi di concorso A029, A030, AD00, AD04;

- che, però, la prof.ssa Zoboli veniva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento pubblicata il 6 agosto 2009 con decreto prot n. 17318 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per non avere presentato domanda di aggiornamento della graduatoria negli anni scolastici 2007/2008 e per l'asserita perdita del valore abilitante



del titolo SSIS;

- che la prof.ssa Zoboli presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione per illegittimità delle ragioni addotte dall'Amministrazione e per sentirsi dichiarare il suo pieno diritto alla re-iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento;

- che nella more della definizione del ricorso al Capo dello Stato, ad oggi ancora pendente, con provvedimento datato 1° giugno 2011 prot n. 11744/1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio XII Ambito territoriale per la Provincia di Modena, il nominativo della prof.ssa Zoboli veniva inserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il biennio 2009/2011 fascia III;

- che la prof.ssa Zoboli presentava in data 25 maggio 2011 domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento A030, A029, AD00 e AD04 per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013;

- che la prof.ssa Zoboli veniva **inserita ancora una volta con riserva** nelle predette graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 con provvedimento 1° giugno 2011 prot n 11744/dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Modena;

- che la prof.ssa Zoboli presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento A030, A029, AD00 e AD04

anche a maggio 2014 per il triennio 2014/2017 e anche questa volta veniva **iscritta con riserva** nella Terza fascia;

- che la prof.ssa Zoboli a causa dell' iscrizione con riserva perdeva l'assegnazione delle supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno da parte dell'Ufficio Scolastico della provincia di Modena e poteva beneficiare solo delle supplenze assegnate dai dirigenti scolastici negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 2013/2014 e 2014/2015;

- che, inoltre, la prof.ssa Zoboli perdeva l' immissione in ruolo a marzo 2014 nella classe di concorso AD00 che veniva riconosciuta ai professori: Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frassanto Francesca; Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena, Falcone Alessandro, Genovese Francesca, Bordini Massimiliano, Rizzi Daniela, Cavani Maria Anna, Silingardi Elena, Russo Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Loiacono Francesca, Colucci Tiziana Agnes, Sgarioto Carmela, Pizzileo Daniele, Lezzi Chiara Liuzzi Luciana, Perretta Anna, Di Pietro Camillo Joris, Ippolito Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Liguabue Giulia **tutti iscritti alla III fascia con punteggio inferiore a quello della ricorrente;**

- che la prof.ssa Zoboli perdeva anche l'ammissione in ruolo il 1° settembre 2015 che veniva invece riconosciuta al prof. Bernardi Cristian;



- che la prof.ssa Zoboli inviava al Miur e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio Scolastico Provinciale di Modena in data 27 luglio 2015 la richiesta di cancellazione della iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento nelle classi di concorso AD00, AD04, A029 e A030 e l'immissione in ruolo, oltre al risarcimento danni medio tempore subito;
- che la prof.ssa Zoboli reiterava la richiesta di cancellazione della riserva e l'immissione in ruolo con lettera del 10 novembre 2015;
- che la prof.ssa Zoboli non avendo ricevuto alcuna risposta è costretta a presentare ricorso davanti al Giudice del lavoro competente;

DIRITTO

- che, in primo luogo, esamineremo la disciplina giuridica che riconosce il valore abilitante della SSIS e la sua spendibilità per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti /ad esaurimento che vengono utilizzate per le immissioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e temporanee (30 giugno);
- che, in secondo luogo, esamineremo la normativa che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatoria ad esaurimento;
- che, in terzo luogo, esamineremo le norme che permettono il reinserimento in graduatoria di coloro che, per motivi vari, non hanno presentato domanda di aggiornamento per

provare che nel caso di specie non è legittima la cancellazione definitiva del nominativo della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento e la iscrizione con riserva.

I. Il valore abilitante della SSIS. Il transito automatico del nominativo della ricorrente dalle graduatorie permanenti alla graduatorie ad esaurimento. L'illegittimità della cancellazione nell'anno 2007;

- che la ricorrente è in possesso di un valido titolo di abilitazione all'insegnamento che le permette l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo e l'assegnazione di supplenze fino al 30 agosto e l'immissione in ruolo;
- che, infatti, la ricorrente è abilitata SSIS;
- che l'art. 4 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n 341 riconosce valore di abilitazione alle SSIS;
- che il sistema delle immissioni in ruolo e delle supplenze è regolato dal d.lgs 16 aprile 1994 n 297;
- che l'art. 399 del d.lgs n 297 del 1994 disciplina le immissioni in ruolo;
- che l'art. 399 è stato modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999 n 124 che prevede che il 50% dei posti disponibili siano assegnati in ruolo ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50% siano assegnati agli iscritti nelle graduatorie permanenti;
- che, precisamente, l'art. 399 comma 1, dopo la modifica

apportata dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999 n 124 recita:
“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”

-che l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 disciplina l'assegnazione delle supplenze;

-che l'art. 4 recita: *“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro al data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione di personale soprannumerario, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro al data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si*

provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.”;

- che il comma 6 dell’art. 4 recita: *“Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della presente legge”;*

-che l’art. 1 comma 3 del d.l. 97 del 2004 convertito con modificazioni con legge 7 aprile 2004 n 143 prevede che *“l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1”;*

-che la prof.ssa Zoboli è stata iscritta nelle graduatorie permanenti dal 2002;

-che l’iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti, invece, è regolata dall’art. 3 del d.l. n 97 del 2004 convertito con legge n 143 del 2004 nel modo seguente: *“A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006 , gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione*



primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca...”;

- che a seguito della legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 605 lettera c) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;
- che l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge n 296 del 2006 recita: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data*

di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)....”;

-che, pertanto, in base all'interpretazione letterale dell'art. 1 comma 605 lettera c) della legge n 296 del 2006 la ricorrente, in quanto in possesso dell'abilitazione SSIS e dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti alla data di entrata in vigore della legge 296 del 2006, poteva transitare automaticamente nelle graduatorie ad esaurimento;

-che, infatti, l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge n 296/2006 parla espressamente di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con la conseguenza che coloro che erano iscritti, come la ricorrente nelle graduatorie permanenti, transitavano nelle graduatorie ad esaurimento per effetto della trasformazione ex lege delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

- che, inoltre, la parte dell'art. 1 comma 605 lettera c) che prevede **l'inserimento** nelle stesse graduatorie ad esaurimento da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso dell'abilitazione deve intendersi riferito a coloro che dalla data di formazione dell'ultima graduatoria permanente a quella di entrata in vigore della graduatoria ad esaurimento avevano conseguito il titolo abilitante e non a coloro che ne erano già in possesso di



abilitazione ed erano già iscritti nelle graduatorie permanenti, come la ricorrente;

- che conseguentemente la prof.ssa Zoboli alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 art. 1 comma 605 lett. c) non doveva presentare alcuna domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento potendo la stessa essere automaticamente trasferita dalla graduatoria permanente alla graduatoria ad esaurimento;

-che, conseguentemente, la ricorrente non poteva essere cancellata dalla graduatoria ad esaurimento (ex graduatoria permanente) per avere presentato in ritardo la domanda di inserimento a luglio 2007 come, invece, è stato deciso con atto prot. n 22345 del 30 ottobre 2007;

-che, infatti, l'art.1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 parla di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento con la conseguenza che chi è iscritto nelle graduatorie permanenti transita nelle Gae senza alcun bisogno di presentare una espressa domanda, altrimenti non si tratterebbe di trasformazione ma di nuova graduatoria;

-che, d'altra parte, anche qualora fosse stato necessario presentare una domanda espressa per transitare dalle graduatorie permanenti a quelle ad esaurimento, occorre tenere in considerazione che la prof.ssa Zoboli nel 2007 aveva presentato detta domanda, seppure in ritardo, confermando con ciò la sua volontà di rimanere iscritta

Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cd2927149940c20b8b9adb17f00e32b

IO LEG
GILIANI
BORSARI

Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cd2927149940c20b8b9adb17f00e32b



nelle graduatorie che vengono utilizzate per le immissioni in ruolo oppure per l'assegnazione delle supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche;

-che, conseguentemente, non sussisteva alcuna legittima ragione per cancellare la prof.ssa Zoboli dalle Gae né temporaneamente e a maggior ragione definitivamente, come, invece, è avvenuto per avere presentato fuori dei termini previsti dal Ministero la domanda di permanenza nelle Gae;

-che, infatti, la ricorrente è stata cancellata definitivamente dalle graduatorie ad esaurimento con atto prot. n. 17318 del 6 agosto 2009 in conseguenza della cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento nel 2007 e della considerazione, assolutamente illegittima, della perdita del valore della abilitazione posseduta (cfr. allegato al decreto prot. n. 17318 del 6 agosto 2009);

-che la predetta decisione è assolutamente illegittima;

- che, infatti, l'abilitazione SSIS conseguita dalla ricorrente non ha perso il suo valore di abilitazione all'insegnamento, perchè nessuna norma di legge ha cancellato il valore abilitante della SSIS e nessuna legge ha cancellato i titoli di servizio resi da un docente iscritto nelle graduatorie permanenti al momento della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento;

- che, inoltre, la ricorrente avendo presentato nei termini la

domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a maggio 2009 aveva titolo ad essere reinserita nelle stesse a pieno titolo;

-che, infatti, la cancella dalle graduatorie ad esaurimento per tardiva presentazione della domanda di aggiornamento nel 2007 non poteva essere qualificata come cancellazione definitiva;

- che mai la prof.ssa Zoboli ha espressamente manifestato la volontà di essere cancellata dalle graduatorie permanenti e dalle graduatorie ad esaurimento;

- che la tardiva presentazione della domanda di aggiornamento nel 2007 non equivale a volontà di cancellazione dalle Gae, ma anzi la volontà contraria;

- che, inoltre, l'Amministrazione scolastica non ha mai avvisato la prof.ssa Zoboli dell'inizio a suo carico di un procedimento di cancellazione definitiva/esclusione dalle Gae;

-che l'amministrazione scolastica, quindi, ha violato il d.d.g. 21 aprile 2004 che in merito alla inclusione in graduatoria prevede, all'art. 1, che i Centri dei Servizi Amministrativi (ora Uffici Scolastici Provinciali) devono "assegnare ai candidati, che nei termini indicati dal medesimo D.D. non producono alcuna domanda, un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione" (cfr Tar Lazio Roma, sez III 30 giugno 2010 n 21793);



- che *“l’amministrazione avrebbe dovuto tutelare l’affidamento di coloro che essendo già inclusi nella graduatorie permanenti non ritenevano di essere destinatari dell’obbligo di presentare una domanda di permanenza in graduatoria anche per gli anni scolastici 2007/2009; quanto meno, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati gli effetti della legge n 143 del 2004 e l’onere della ripresentazione di una nuova domanda, a pena di cancellazione dalle graduatorie”* (Tar Lazio Roma sez III 30 giugno 2010 n. 21793);
- che, comunque, l’amministrazione poteva ritenere la prof.ssa Zoboli cancellata temporaneamente negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, cioè il periodo di efficacia fissato con D.M. per l’aggiornamento delle graduatorie;
- che, conseguentemente, la cancellazione definitiva della ricorrente nel 2009 dalle Gae è illegittima per avere la stessa presentato domanda di aggiornamento nelle Gae regolarmente nell’anno 2009;
- che la prof.ssa Zoboli presentava avverso l’atto di cancellazione definitiva dalle Gae ricorso Straordinario al Capo dello Stato ancora oggi pendente;
- che vedremo meglio infra il rapporto fra il ricorso al Capo dello Stato e il presente ricorso;
- che occorre , però, proseguire l’esame della normativa per verificare se la ricorrente poteva essere reiserita nelle Gae nel



2009 quando ha presentato nei termini la domanda di aggiornamento e se aveva diritto ad una iscrizione senza alcuna riserva;

- che, infatti, l'illegittimità della cancellazione definitiva della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento da maggio 2009 non può ritenersi sanata dalla successiva iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento avvenuta con decisione 17 febbraio 2010 prot. n. 2491 e con successiva decisione in data 1° giugno 2011 prot. n. 11744/1 dell'ufficio scolastico per la provincia di Modena;

-che, infatti, la ricorrente aveva diritto già a maggio 2009 ad essere reinserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;

- che la ricorrente non ha perso il diritto al reinserimento in graduatoria a pieno titolo;

-che la ricorrente, infatti, non rientrava a maggio 2009 in nessuna delle situazioni che la legge (art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006) prevede per la iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento;

-che, infatti, la ricorrente alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 aveva già perfezionato il suo percorso di abilitazione e non frequentava più da anni la scuola di specializzazione all'insegnamento;

-che, infatti, ricordiamo ancora una volta che la iscrizione con riserva riguardava coloro che alla data di entrata in vigore della

- legge (L. n. 296/2006), che disponeva la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, stavano ancora frequentando un corso abilitante;
- che per i predetti frequentanti al corso abilitante veniva concessa la possibilità di iscriversi con riserva alle GAE, salvo poi cancellare detta riserva nel momento del conseguimento del titolo abilitante;
- che, invece, ribadiamo la ricorrente, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, era già abilitata SSIS da anni (2001) ed era già iscritta alle graduatorie permanenti e doveva transitare automaticamente nelle GAE;
- che, anche qualora volesse ritenersi non automatico il passaggio dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento occorre, però, rilevare che la cancellazione della ricorrente dalle Gae per avere presentato in ritardo la domanda di aggiornamento nel 2007 **doveva ritenersi limitata agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 e non poteva diventare definitiva;**
- che, infatti, **la ricorrente a maggio 2009 aveva presentato nei termini fissati con D.M. n 42 la domanda di reinserimento e quindi aveva titolo ad essere reinserita;**
- che, conseguentemente sono totalmente illegittime **le iscrizioni con riserva** della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dal 2009 ad oggi;

- che dopo avere dimostrato che la ricorrente ha un valido titolo di abilitazione ed era iscritta nelle graduatorie permanenti e quindi poteva transitare nelle Gae senza perdere né abilitazione né titoli di servizio, vediamo nel dettaglio la normativa del reinserimento;

II. Il diritto al reinserimento nelle Gae a pieno titolo nell'anno 2009. Illegittimità delle iscrizioni con riserva nelle Gae dal 2009 ad oggi

- che nel caso in cui non si ritenga possibile il passaggio automatico della ricorrente dalla graduatoria permanente alla graduatoria ad esaurimento occorre, comunque, ribadire l'illegittimità della sua cancellazione definitiva nel 2009 e della sua iscrizione con riserva dal 2010 ad oggi;

- che, in primo luogo, riprendiamo i fatti ed, in secondo luogo, esaminiamo la normativa concernente la reinscrizione in graduatoria per arrivare ad affermare che anche per le Gae vigono le regole di legge che consentono la reinscrizione;

- che la ricorrente è abilitata SSIS ed è iscritta nelle graduatorie permanenti dal 2002;

- che la ricorrente avendo presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie nell'anno scolastico 2007-2008 fuori termine veniva cancellata;

- che la ricorrente presentava nell'anno 2009 domanda di reinserimento nelle Gae, ma veniva cancellata definitivamente;

- che la ricorrente presentava ricorso straordinario al Capo dello

Stato avverso la cancellazione definitiva e nelle more del giudizio ancora oggi pendente veniva iscritta con riserva con decisione dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Modena del 17 febbraio 2010 prot. n. 2491;

- che l'iscrizione con riserva del nominativo della ricorrente veniva reiterato sempre con atto dell'Ufficio scolastico della Provincia di Modena in data 1° giugno 2011 prot. n. 11744/1 e valeva per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 e nei successivi anni scolastici;

- che la cancellazione del nominativo della ricorrente nelle Gae disposta dall'Ufficio scolastico della Provincia di Modena in data 6 agosto 2009 prot n 17318 è illegittima, così come del pari è illegittima la sua iscrizione con riserva operante dal 2010 ad oggi;

- che, infatti, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento è consentito il reinserimento in graduatoria con mantenimento del punteggio assegnato al momento della cancellazione;

- che l'art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97, convertito con modificazioni nella legge n. 143 del 2004, recita: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della*

ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";

- che, pertanto, in base all'interpretazione letterale della predetta norma, in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini di scadenza indicati con decreto del Miur è disposta la cancellazione per gli anni scolastici successivi;
- che detta cancellazione, però, non è definitiva dal momento che sempre l'art. 1 comma 1 bis ultima parte prevede che il docente possa presentare domanda di reinserimento con recupero dei titoli riconosciuti al momento della cancellazione;
- che, inoltre, in base al criterio di interpretazione sistematica è possibile affermare che il contenuto dell'articolo 1, comma 1 bis della legge n 143 del 2004 non contrasta con l'art. 1 comma 605 della legge 296 del 2006 con la conseguenza che anche durante la vigenza delle graduatorie ad esaurimento è possibile effettuare il reinserimento del docente che, medio tempore, abbia omesso di presentare una domanda di aggiornamento e sia stato cancellato per alcuni anni scolastici, sempre che presenti la domanda di reinserimento;
- che ricordiamo la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento nel 2007 seppure in ritardo e ha presentato



regolare domanda di aggiornamento nel 2009 nei termini di previsti dal D.M. N 42 del 2009;

- che, infatti, l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge n 296 del 2006 non è in contrasto con l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 e quindi non abroga l'art. 1 comma 1 bis;
- che, inoltre, anche in base all'interpretazione teleologica dell'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 il reinserimento è possibile anche nelle graduatorie ad esaurimento;
- che le graduatorie ad esaurimento sono la trasformazione delle graduatorie permanenti con la conseguenza che coloro che erano iscritti nelle graduatorie permanenti continuano ad avere titolo per passare alle graduatorie ad esaurimento;
- **che in assenza di una espressa norma legislativa la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non annulla i titoli abilitanti nè i servizi già resi;**
- **che ciò che vieta il sistema delle graduatorie ad esaurimento è quello di effettuare, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge, nuovi inserimenti al fine di permettere l'avvio delle immissioni in ruolo solo per concorso pubblico, ma non certo quello di cancellare il valore abilitante del titolo SSIS regolarmente conseguito e il valore dei titoli di servizio maturati nelle graduatorie permanenti;**
- che, d'altra parte, in base all'interpretazione teleologica non

sarebbe ragionevole sostenere che sono ammessi gli inserimenti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che stanno frequentando le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), salvo, poi, cancellare la riserva al momento del conseguimento del titolo di abilitazione, mentre non sarebbe consentito permettere il reinserimento di coloro che hanno precedentemente conseguito l'abilitazione SSIS e maturato titoli di servizio nelle graduatorie permanenti;

- che l' interpretazione sostenuta dalla scrivente difesa è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di merito;

- che, infatti, il Tribunale di Benevento con provvedimento del 9 luglio 2015 n 12523 ha affermato: *“Con la finanziaria per il 2007 (legge 296/2006 art. 1 comma 605 lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge n 124/1999, ad esaurimento (GAE), ossia chiuse a nuovi inserimenti.*

Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema, la disposizione invocata in causa dall'odierna parte ricorrente, art 1 comma 1 bis della legge 143/2004, in forza della quale: “ 1 bis Dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La normativa è dunque chiara nel senso di vietare nuovi inserimenti, ma di consentire, su apposita domanda presentata dall'interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza, (prima parte del testo), bensì anche i reinserimenti (ultima parte del comma).

Essendo , appunto, fatta salva la possibilità di reinserimento dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza /aggiornamento per un certo triennio non può derivare il depennamento definitivo.

E d'altro canto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, segnatamente dal comma 605 dell'art 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione. Di contro la possibilità di "reiserimento" è espressamente prevista appunto dall'art. 1 comma 1 bis della legge 143 e ciò coerentemente con la steste già indicata ratio del nuovo sistema,



di creazione di un meccanismo sì tendente all'esaurimento ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.

L'art.1 comma 1 bis della legge 143 è tuttora vigente.

Si tratta di una disposizione che, seppure dettata in relazione alle graduatorie all'epoca permanenti, è ancora vigente, nonostante delle graduatorie siano pacificamente divenute ad esaurimento ex art. 1/605 lett. c) della legge n 296/2007.

Al riguardo va rilevato che la nuova disciplina non ha abrogato la vecchia, come dimostra il richiamo espresso della stessa legge n 143/2004 nei decreti ministeriali 42/2009, 44/2011 e 235/2014 i quali peraltro quale fonte sott'ordinata, nemmeno potevano modificarne/abrogarne (tantomeno tacitamente) le relative disposizioni. ...”;

- che il predetto orientamento è condiviso anche dal Tribunale di Napoli che con provvedimento in data 8 luglio 2015 ha disposto: “...La ratio di tale trasformazione si rinviene nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente e nell'imporre un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie (2007) consentendo unicamente gli accertamenti biennali esulando dalla norma, invece, l'intento di prevedere un' esclusione dei docenti inseriti quale conseguenza dell'omessa presentazione della domanda.

...Tuttavia detta cancellazione dalle graduatorie non preclude

all'interessato di potervi chiedere il reinserimento, cosa che effettivamente la ricorrente ha fatto, con domanda presentata il 26 aprile 2014. L'art. 1 comma 1 bis D.L. n 97/2004, dopo avere previsto che "la mancata presentazione della domanda comporta cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", precisa che " a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La disposizione di cui all'art. 1 comma 1 bi D.L. n.97/2004 costituisce norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento- rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie.

Né può ritenersi che la seconda parte della disposizione possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1 co. 605 lett.c) legge 27 dicembre 2006 n 296.

Ciò in quanto , "l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedente, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate ci sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o inosservanza dell'altra,. Ciò non si verifica nel caos in cui la nuova legge abbia

determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente , senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata" (Cass. 1 ottobre 2002 n 14129, Cass. 21 febbraio 2001 n 2502) Nella specie non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'art. 1 comma 1 bis non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria";

- che, conseguentemente, **la ricorrente quando nel 2009 ha presentato domanda di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento aveva titolo non solo di essere reinserita, ma anche di essere reinserita senza riserva alcuna, come invece è avvenuto dal 2010 e come pure è avvenuto negli anni successivi quando ha presentato le domande di aggiornamento;**

- che il reinserimento è legittimo anche in vigenza delle graduatorie ad esaurimento;

- che l'iscrizione con riserva della ricorrente nelle Gae dal 2009 ad oggi è illegittima e va cancellata;

III. La corretta interpretazione del D.M. n 42 dell'8 aprile 2009, del D.M. n 44 del 12 maggio 2011 e del D.M. 235 del 1 aprile 2014 e comunque la nullità dei predetti D.M nella parte in cui qualificano come definitiva la cancellazione dalle Gae nella situazione oggetto di causa.

-che anche i diversi D.M. emanati dal Miur per dettare le norme

specifiche di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento devono essere interpretati nel rispetto delle norme di fonte primaria illustrate al capo II del presente ricorso;

-che il Decreto del direttore generale (DDR) del 16 marzo 2007 richiama all'art. 1 comma 2 l'art. 1 comma 1 bis della legge n 143 del 2004;

- che l'art. 1 del DDR 16 marzo 2007 recita: *"1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento. 2 A norma dell'art. 1, comma 1 bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria. 3. A domanda degli interessato, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria*

comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa....”;

- che l’art. 1 del DDR 16 marzo 2007 ha un contenuto diverso dall’art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004, nonostante il riferimento iniziale all’art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;

- che, infatti, a differenza dell’art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004, l’art. 1 comma 2 del DDR 16 marzo 2007 prevede che *“La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”;*

- che, invece, il comma 1 bis dell’art. 1 della legge n 143 del 2004 prevedeva solo, come conseguenza della mancata presentazione della domanda, **la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi;**

- che, inoltre, l’art. 1 comma 3 del DDR 16 marzo 2007 in modo contraddittorio rispetto al comma 2 prevede che: *“A domanda dell’interessato è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza con recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione di coloro che , in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria”;*

- che conseguentemente si deve ritenere che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento non precluda il reinserimento con la conseguenza che la cancellazione precedente

- non diventa definitiva;
- che, però, lo stesso art. 1 comma 3 ultima parte del DDR 16 marzo 2007, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento;
- che, pertanto, al fine di rendere compatibile l'interpretazione del DDR 16 marzo 2007 con l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 è possibile ritenere che anche durante la vigenza delle graduatorie ad esaurimento la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporti solo la cancellazione per gli anni scolastici di riferimento dell'aggiornamento e sia sempre possibile, quindi, presentare, rispettando le scadenze precisate dal regolamento ministeriale, la domanda di reinserimento in graduatoria con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
- che, pertanto, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento il reinserimento è sempre possibile ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;
- che il successivo D.M. n 42 dell'8 aprile 2009 dopo avere fatto riferimento nella sua parte introduttiva alla legge 132 del 4 giugno 2004, all'art. 1 non contempla l'istituto del reinserimento, affermando che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
- che l'art. 1 del D.M. n 42 del 2009 recita" *1. Sono disposti per*



gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007. 2. A norma dell'art. 1 comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato dal successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta cancellazione definitiva dalla graduatoria.”;

-che l'art. 1 comma 2 del D.M. n 42 del 2009 sembra abrogare l'istituto del reinserimento e prevedere che la conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria sia la cancellazione definitiva dalla stessa;

- che il comma 2 dell'art. 1 del D.M. n 42 del 2009, però, nella parte in cui prevede la cancellazione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza **contrasta con l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;**

- che, pertanto, occorre che l'art. 1 del D.M. 42 del 2009 sia interpretato nel rispetto dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004, ammettendo il reinserimento di coloro che presentano la relativa domanda nei termini fissati;

-che diversamente opinando occorre ritenere illegittimo l'art. 1 del D.M. n 42 del 2009 nella parte in cui si ritiene abbia abrogato di



fatto il reinserimento ritenendo che dalla mancata presentazione di una domanda di aggiornamento derivi la cancellazione definitiva;

-che, però, dalla mancata presentazione della domanda di aggiornamento non si può ricavare la volontà di un soggetto di non essere più iscritto nelle Gae con conseguente perdita del valore abilitante del titolo conseguito e dei servizi resi;

-che, d'altra parte, il D.M. n 42 del 2009 è stato dichiarato illegittimo con decisione del Tar del Lazio n 27460/2010 e del Consiglio di Stato n 3658/2014 proprio nella parte i cui dispone come conseguenza della omessa presentazione della domanda di aggiornamento la cancellazione definitiva dalle Gae;

-che, invero, la ricorrente nel 2009 aveva presentato regolare domanda di reinserimento e aggiornamento nelle Gae con la conseguenza che non era legittima la cancellazione definitiva dalle Gae disposta con decisione n 7318 del 6 agosto 2009;

- che, infatti, la legge 143 del 2004 all'art. 1 comma 1 bis ammette sempre il reinserimento in graduatoria con la conseguenza che la cancellazione vale solo per gli anni scolastici in riferimento ai quali il docente non ha presentato la domanda di aggiornamento nei termini prestabiliti dal regolamento ministeriale e in presenza di una successiva domanda di aggiornamento la docente va riammessa in graduatoria con recupero del punteggio e non cancellata definitivamente;

- che in mancanza di una abrogazione legislativa espressa non è possibile ritenere abrogato l'istituto del reinserimento previsto dall'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;

- che, inoltre, i D.M citati non hanno lo stesso valore giuridico della legge e, pertanto, non hanno la capacità di abrogare una legge ordinaria e devono essere interpretati in modo coerente al contenuto della legge ordinaria, ovvero in modo conforme all'art.

1 comma 1 bis della legge 143 del 2004, ovvero vanno disapplicati;

- che, pertanto, la ricorrente doveva essere reinserita senza alcuna riserva nelle graduatorie ad esaurimento relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

- che anche l'art. 1 del D.M. n 44 del 12 maggio 2011 nella parte in cui dispone che la mancata presentazione della domanda di permanenza determina la cancellazione definitiva dalla Graduatoria ad esaurimento è illegittimo perché viola l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;

- che, d'altra parte, la prof.ssa Zoboli aveva presentato domanda di aggiornamento della graduatorie ad esaurimento anche per gli anni scolastici 2011/12, 2012/2013 e 2013/2014 nei termini fissati dal D.M. n 44 del 12 maggio 2011;

-che, conseguentemente, non vi era motivo di tornare ad iscrivere il nominativo della ricorrente con riserva anche per gli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, come invece ha deciso

l'Ufficio Scolastico della Provincia di Modena con l'atto datato 1° giugno 2011 prot. n. 11744/1 che di fatto riconferma l'iscrizione con riserva disposta con atto dello stesso Ufficio in data 17 febbraio 2010 prot. n. 2491 per "sanare" temporaneamente la cancellazione definitiva dalla graduatoria avvenuta in data 6 agosto 2009 con atto prot n. 17318, pendente in Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;

- che anche il D.M. 44 del 2011 doveva essere interpretato in modo conforme all'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004, ovvero disapplicato;
- che, inoltre, anche l'ultimo D.M. n 235 del 2014, relativo all'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, ha omesso l'istituto del reinserimento in graduatoria;
- che, però, l'amministrazione scolastica doveva interpretare il D.M. 235 del 2014 così come i D.M. precedenti in conformità all'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004;
- che, d'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha dichiarato illegittimo l'art. 1 del D.M. n 42 del 2009 nella parte in cui ha disposto, come conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
- che il giudice amministrativo ha confermato la predetta decisione dichiarando illegittimo anche l'art. 1 del D.M. 235



del 2014 nella parte in cui ha disposto, come conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

- che il Tar Lazio con decisione del 29 gennaio 2015 depositata il 5 giugno 2015 n 07973/2015 recita: “ *Invero, la vigente giurisprudenza (Tar Lazio, sezione III bis, 30 giugno 2010 n. 21793 e Tar Lazio, sezione III bis 5 luglio 2011 n 5874 oltre la sentenza di recente confermata dal Consiglio di Stato la n 27460/2010) ha ribadito che “ Il comma 1-bis del decreto legge n 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall’a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine e fissato dal Ministero dell’istruzione con l’emanando decreto per l’aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.*

La disposizione prevede pi la possibilità di “ reinserimento nelle graduatorie , con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione “, ove i docenti interessati facciamo domanda “entro il medesimo termine”.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque

assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. ... Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima" (Tar Lazio sez. III bis n. 2760/2010 confermata da C. Stato sez. IV n. 3658/2014). Di conseguenza come nel decreto ministeriale n. 42 del 2009 la analoga disposizione è stata ritenuta non conforme a legge, così la disposizione pure impugnata contenuta all'articolo 1 comma 1 lettera b) del D.M. n. 235 del 2014 va espunta dall'ordinamento, dovendosi dunque consentire

a quanti fossero già presenti nelle ridette graduatorie , come è
la ricorrente,secondo la documentazione pure in atti versata, di
presentare la relativa domanda di reinserimento. Deve essere
precisato che a tale pronuncia non si può opporre la chiusura
delle Gae ad opera delle disposizioni di due decreti legge nelle
more sopraggiunti e cioè l'art. 9 comma 20 del d.l. 13 maggio
2011 n 70 convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 e l'art. 14
commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n 216 convertito in
legge 24 febbraio 2012 n 14, atteso che nel caso in esame non di
nuovi inserimenti si tratta ma di reinserimento di un soggetto già
presente nelle Gae e della quale all'Amministrazione non risulta
che abbia reiterato la domanda di permanenza secondo quanto
sia dalla relativa disposizione recata dal D.M. n 42 del 2009-
trovata perciò illegittima dalla sentenza della sezione n
27460/2010 e del Consiglio di Stato n 3658/2014 - sia dalla
stessa e reiterata disposizione recata dal D.M. 235/2014. 4. Il
ricorso va dunque accolto in parte e per l'effetto va annullato il
D.M.- n. 235 del 1° aprile 2014 nella parte in cui all'art. 1 comma
1 lett b) ha stabilito che " La mancata presentazione della
domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie;
- che, pertanto, l'amministrazione scolastica di fronte alle
molteplici sentenze dei giudici amministrativi di annullamento
dei D.M che prevedevano la cancellazione definitiva in presenza
della presentazione delle domande di aggiornamento non



potavano più rifiutare il reinserimento ovvero, nel caso di specie, continuare ad inserire con riserva la ricorrente;

- che la prof.ssa Zoboli ha presentato nei termini di tempo previsti dal D.M. n 235 del 2014 la domanda di aggiornamento alle Gae per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

- che, conseguentemente, non vi è alcuna ragione legittima per continuare ad inserire con riserva il nominativo della ricorrente nelle Gae, perpetuando la decisione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio Scolastico Provinciale di Modena in data 17 febbraio 2010 prot n 2491 ed in data 1° giugno 2011 prot n 11744/1;

IV. Coordinamento dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 con l'art. 9 comma 20 del d.l. 13 maggio 2011 n 70 e con l'art. 14 comma 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n 216.

- che occorre, inoltre, verificare se il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento è ancora possibile dopo l'emanazione dell'art. 9 comma 20 del d.l. n 70 del 2011 convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14 comma 2 ter e quater del d.l. n 216 del 2011 convertito nella legge 24 febbraio 2012 n 14;

-che, infatti, l'art. 9 comma 20 d.l. 70/2011 afferma il principio della preclusione di ogni ulteriore inserimento nelle GAE;

- che, infatti, l'art. 9 comma 20 d.l. 70 /2011 recita: *"Il primo periodo dell'art. 1 comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004 n 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n 97 è*

sostituito dal seguente: *“A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo 1, comma 605, lett.c9 della legge 27 dicembre 2006 n 296 , è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza....”*;

- che l’art. 14 commi 2 ter e quater del d.l. 216/2011 ha ribadito che le Gae sono graduatorie chiuse, salvo le eccezioni espressamente previste;

- che, infatti, l’art. 14 commi 2 ter e quater del d.l. 216/2011 recita: *“2 ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1 comma 605 lettera c) e 607, della legge 27 dicembre 2006 n 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A nonché i corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono fissati i termini per*

l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. 2 quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 69 e dall'art. 6, comma 3 bis del decreto legge 10 gennaio 2006 n 4 ... possono far valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale”;

- che, però, l'iscrizione con riserva della ricorrente in primo luogo risale ad un data anteriore all'entrata in vigore dei D.l. n 70 del 2011 e del d.l. n 216 del 2011 essendo stata disposta nel 2009;
- che, inoltre, **la domanda di aggiornamento nelle Gae presentata dalla ricorrente nell'anno 2009, dopo la cancellazione relativa agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/09, non poteva essere considerata una nuova iscrizione poiché la ricorrente era per anni già stata iscritta alle graduatorie permanenti;**
- che anche le domande di aggiornamento presentate nel 2011 e nel 2014 dalla ricorrente non determinavano un nuovo inserimento perchè la ricorrente era una vecchia iscritta nelle graduatorie permanenti;
- che conseguentemente era possibile reinserire e senza alcuna riserva il nominativo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento relativamente non solo agli anni scolastici dal 2009, ma anche agli anni scolastici successivi quando la stessa aveva presentato la domanda di aggiornamento regolarmente nei termini

fissati dai relativi D.M. senza alcuna violazione dei d.l. 70/2011 e n 216 del 2011;

V. La giurisdizione del G.O. o del G.A. in materia di cancellazione dalle Gae e di reinserimento. Rapporto fra il ricorso al Capo dello Stato pendente ed il presente ricorso. Effetti sulla situazione oggetto di causa delle e sentenze del giudice amministrativo Tar Lazio sezione III bis 30 giugno 2010 n 21793, Tar Lazio Sezione III bis 29 gennaio 2015 depositata il 5 giugno 2015 n 07973.

- che le domande formulate nel presente ricorso rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario;

-che, infatti, le questioni riguardanti l'aggiornamento, l'esclusione, la cancellazione e il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento sono atti di gestione del rapporto di lavoro del personale docente della scuola pubblica attualmente privatizzato;

-che l'aggiornamento, l'esclusione, la cancellazione e il reinserimento non hanno ad oggetto un giudizio sulla legittimità di una procedura di concorso pubblico;

-che le graduatorie ad esaurimento non concludono una procedura concorsuale iniziata con bando;

- che le graduatorie ad esaurimento non sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e non individuano dei soggetti vincitori di concorso;

-che le questioni relative all'aggiornamento, all'esclusione, alla



cancellazione e al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento riguardano l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti;

- che, pertanto, nel caso di specie in cui si chiede l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere reiscritta senza riserva nelle Graduatorie ad esaurimento la giurisdizione è del giudice ordinario;

- che la predetta interpretazione è accolta anche dalla Corte Cassazione SS. UU: n 3032/ 2011 e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011 n 11;

- che, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha ribadito un altro principio secondo il quale qualora vengano impugnati atti generali o clausole di atti generali, come i bandi di concorso o i regolamenti la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo;

- che proprio seguendo il predetto principio il Giudice amministrativo ha annullato il D.M. 42 del 2009 nella parte in cui precludeva il reinserimento nelle graduatorie permanenti e così pure il D.M. 235 del 2014 sempre nella stessa parte in cui preclude il reinserimento, considerando la cancellazione come definitiva;

- che conseguentemente nel caso di specie non è più possibile applicare né il D.M. n 42 del 2009 né il D.M. 235 del 2015 annullati, nei limiti più volte indicati, con le sentenze Tar Lazio III bis 30 giugno 2010 n 21793, Tar Lazio III bis 5 luglio 2011 n

5874, Tar Lazio III bis n. 27460/2010, Consiglio di Stato sez IV
3658/2014, Tar Lazio 29 gennaio 2015 depositata il 5 giugno
2015 n 07973/2015;

- che l'annullamento dei predetti D.M. n 42 del 2009 e 235 del
2015 rendono pertanto assolutamente possibile il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad essere reinscritta nelle Gae senza
alcuna riserva nel 2009, nel 2011 e nel 2014;

- che il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data
23 dicembre 2009 ha ad oggetto la richiesta di inclusione nelle
graduatorie per le classi di concorso A030 e A029 in base alle
norme del D.M 42 del 2009;

- che, successivamente, la ricorrente ha presentato altre domande
di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell'
emanazione del D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del D.M. n 235 del
1 aprile 2014;

- che, pertanto, la ricorrente conserva il diritto a sottoporre al
giudizio del Giudice Ordinario la sussistenza del suo diritto ad
essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento avendo
presentato domanda di inserimento sia nei termini di cui al D.M.
44 del 2011 sia nei termini di cui al D.M. n 235 del 2014;

- che la pendenza del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel
preclude la presentazione del presente ricorso al Giudice
ordinario;

- che, d'altra parte, il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cd2927149940d20b8b9adb17f00e32b



Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cd2927149940d20b8b9adb17f00e32b



pende ormai da oltre 5 anni con la conseguenza che deve ritenersi formato un silenzio rifiuto contro il quale la prof.ssa Zoboli ha diritto di opporsi;

- che, d'altra parte, il silenzio rifiuto verte su una materia, la cancellazione dalle graduatorie permanenti e il diritto al reinserimento a pieno titolo senza riserva che spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non del giudice amministrativo, come riconosce la stessa giurisprudenza sopra citata;

- che pertanto nei confronti del ricorso straordinario al Capo dello Stato si pone un problema di difetto di giurisdizione rilevabile d'ufficio ex art. 9 cpa e ex art. 37 cpc

- che, d'altra parte, le sentenze del Tar Lazio Roma, sezione III bis 5 luglio 2011 n 5874, Tar Lazio Roma sezione III bis 30 giugno 2010 n 21793 e Consiglio di Stato sez IV 3658 del 2014 hanno dichiarato illegittimo il D.M. n 42 del 2009 *“nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n 143/2004 avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. Invero, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21*

aprile 2004, avevano espressamente previsto, (art. 1p.6) : “
Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda,
sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro
servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine
perentorio per la regolarizzazione della propria posizione”; e del
resto, la stesso d.m. 49/2009 contempla (art. 11 comma 4) un
procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di
presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso
assegnandosi “un breve termine perentorio per la
regolarizzazione”. Trattasi all’evidenza di norme intese a
salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi
nelle graduatorie. Riesce pertanto arduo giustificare una
disciplina, quale quella fondatamente oggetto di censura, che
riconduce alla mancata presentazione della domanda di
permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione
definitiva” da quest’ultima, omettendo peraltro di considerare la
statuizione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 1 del decreto legge
n 97/2004 secondo cui “ a domanda dell’interessato, da
presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il
reinserimento nella graduatoria, con il recuperare del punteggio
maturato all’atto della cancellazione.....4. Per tutte le
considerazioni che precedono, il ricorso va accolto; per l’effetto
vanno annullati i provvedimenti impugnati e, in primis, il
decreto ministeriale n 42 del 2009 nella parte in cui non ha

Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cdf2927149940d20b8b9adb17f00e32b

Firmato Da: GILIANI ERNESTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6cdf2927149940d20b8b9adb17f00e32b

previsto l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi” ”;

- che, pertanto, il Ricorso straordinario al Capo dello Stato non poteva che prendere atto dell'avvenuto annullamento del d.m n 42 del 2009 nella parte in cui automaticamente fa derivare dalla mancata presentazione delle domanda di aggiornamento la cancellazione automatica dalle Gae, già decisa da precedenti sentenze del Giudice amministrativo;
- che, pertanto il Ricorso al capo dello Stato, se ritenuta la propria giurisdizione, non poteva che affermare il diritto della ricorrente nel 2009 ad essere reinserita nelle Gae senza alcuna riserva
- che ricordiamo, però, che il problema si è ripresentato anche dopo il d.m. 42 del 2009, con i DM. N 44 del 2011 e con il D.M. 235 del 2014 e che pertanto la ricorrente mantiene il diritto a vedersi riconosciuto dalla autorità giudiziaria ordinaria il diritto al reinserimento senza alcuna riserva nelle Gae;

VI. Perdita della immissione in ruolo da marzo 2014.

- che l'iscrizione con riserva della ricorrente ha precluso alla prof.ssa Zoboli sia l'assegnazione delle supplenze fino al 31 agosto e al 30 giugno sia l'assunzione in ruolo;
- che, in particolare, la ricorrente ha perso a marzo 2014 la chiamata per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato previo scorrimento della

graduatorie ad esaurimento della Classe di concorso AD00;

-che, infatti, marzo 2014 sono stati assunti in ruolo i docenti:
Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frasanto
Francesca, Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena,
Falcone Alessandro, Genovese Francesca, Bordini Massimiliano,
Rizzi Daniela, Cavani Anna Maria, Silingardi Elena, Russo
Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Colucci
Tiziana Agnes, Sgariotto Carmale, Pizzileo Daneile, Lezzi Chiara,
Liuzzi Luciana, Perretta Anna, Di Pietro Camillo Joris, Ippolito
Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Ligabue Giulia,
Bernardi Cristian **tutti con un punteggio inferiore a quello della
ricorrente nella Gae relativa alla classe di concorso AD00
della Provincia di Modena;**

- che conseguentemente la ricorrente ha diritto ad essere assunta
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in un
posto di docente classe di concorso AD00;

-che, inoltre, la ricorrente ha diritto ad essere risarcita del danno
patrimoniale subito da marzo 2014 per la mancata percezione
delle relative retribuzioni e riconoscimento dell' anzianità di
servizio;

-che il danno patrimoniale medio tempore subito ammonta ad
euro...avendo la ricorrente svolto attività di lavoro nel periodo da
marzo 2014 ad oggi solo per alcuni periodi con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato;



VII. Il giudizio cautelare

- che per quanto concerne la parte cautelare del presente ricorso si ritiene sussistano sia il requisito del fumus boni iuris sia il requisito del periculum in mora;
- che in merito al fumus boni iuris richiamiamo le molteplici ragioni illustrate ai punti precedenti ed in particolare l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 che prevede il diritto al reinserimento a pieno titolo in graduatoria a domanda del docente già inserito nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
- che, in merito al periculum in mora, possiamo evidenziare che la ricorrente a causa dell'iscrizione con riserva nei suoi confronti disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale della provincia di Modena ha dal 2010 ad oggi perso gli incarichi di supplenza assegnati dall'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna - Uffici scolastico della provincia di Modena e ha potuto essere chiamata solo dai dirigenti delle singole scuole, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto per spezzoni orari e ha perso le immissioni in ruolo;
- che, inoltre, la prof.ssa Zoboli dopo 15 anni di supplenze assegnate dai dirigenti scolastici sta illegittimamente perdendo innumerevoli possibilità di essere immessa in ruolo e quindi di stabilizzare il suo rapporto di lavoro;
- che la sottoscrizione di soli contratti di lavoro a tempo determinato preclude alla ricorrente lo sviluppo della

professionalità che deriva dalla continuità della attività didattica e dalla progettazione di percorsi educativi stabili e non condizionati dalla continua variazione della sede di lavoro;

- che, inoltre, la ricorrente non può attendere la decisione del merito della predetta causa dal momento che ciò determinerebbe per la stessa la perdita delle assunzioni programmate con la legge 13 luglio 2015 n 107 (Buona Scuola);

- che, infatti, l'art. 1 comma 96 della predetta legge specifica che sono destinatari delle assunzioni a tempo indeterminato: 1. i soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso pubblico ex DDG n 82/2012; 2. i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge nelle GAE del personale docente di cui all'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/06;

- che le immissioni in ruolo programmate dalla legge "Buona Scuola" sono l'ultima possibilità che la ricorrente ha di stabilizzare il suo rapporto di lavoro, ma la condizione essenziale è la iscrizione senza riserva, ovvero a pieno titolo, nelle Gae;

- che, pertanto, la ricorrente in quanto iscritta con riserva nelle Gae non beneficia né delle chiamate per supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, ma solo delle supplenze assegnate dai dirigenti scolastici con scorrimento delle graduatorie d'istituto, **ma neppure delle assunzioni in ruolo;**



- che, quindi, l'iscrizione con riserva nelle Gae sta creando un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente quanto all'agognato posto di lavoro fisso ed anche quanto alla assegnazione di supplenze su posti vacanti o fino al 30 giugno da parte dell'ufficio Scolastico provinciale;
- che la iscrizione con riserva è un grave danno per la ricorrente abilitata SSIS dal 2001 ed iscritta nelle graduatorie permanenti dal 2002 in quanto la colloca in una posizione di subordinazione anche nei confronti di soggetti che sono abilitati successivamente e sono entrati nelle graduatorie dopo il 2002;
- che il piano di assunzioni predisposto con la "Buona Scuola" non risulta ancora completato;
- che pertanto la ricorrente solo con la cancellazione della iscrizione con riserva potrà beneficiare delle assunzioni derivanti dalla riforma scolastica citata.

Tutto ciò presso la prof.ssa Zoboli

RICORRE

Avanti all'Ill.mo Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, in sede cautelare, ex art. 700 cpc, nei confronti del: -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588) con sede in Roma Via Trastevere, in nome del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna Via Guido Reni 4, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca- Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna
Direzione Generale- Ambito territoriale per la Provincia di
Modena Ufficio XII, (C.F. 80185250588) in persona del suo
Direttore Generale p.t. con sede in Modena Via Rainusso,
70/100 e chiede al Tribunale di Modena, sezione lavoro, di fissare
l'udienza di discussione sia in sede cautelare sia in sede di merito
al fine di ottenere l'accoglimento, in caso di esito negativo del
tentativo di conciliazione delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, ogni
contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in sede cautelare 1)
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento
nella graduatoria ad esaurimento del personale della scuola
secondaria di primo e secondo grado classi di concorso AD00,
AD04, A029 e A030 per gli anni scolastici 2014/2017 **senza
alcuna riserva**; 2) condannare il Miur e l'Ufficio Scolastico
regionale dell'Emilia Romagna Ufficio scolastico della Provincia
di Modena **a reinserire senza alcuna riserva** la ricorrente nelle
graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AD00, AD04,
A029, A030 relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16,
2016/17; **nel merito**: 1) accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente a essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento per
tutti i motivi indicati in ricorso; 2) accertare e dichiarare che anche
a seguito della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad



esaurimento sussiste il diritto al reinserimento della la ricorrente ex art. 1 comma 1 bis legge 143 del 2004 per tutti i motivi indicati in ricorso; 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado classi di concorso AD00, AD04, A029 e A030 a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 2015/16, 2016/17 e seguenti, **senza alcuna riserva**; 4) dichiarare nullo/ annullabile/ inefficace l'iscrizione della ricorrente con riserva a decorre dal 2010 e, quindi, dichiarare nullo/ annullabile/ inefficace la decisione dell'Ufficio Scolastico della provincia di Modena del 17 febbraio 2010 prot n. 2491 e del 1° giugno 2011 prot n. 11744/1, nonché la decisione n 17318 del 6 agosto 2009 di esclusione dalle Gae; 5) condannare il Miur e l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna Ufficio scolastico della Provincia di Modena a reinserire senza alcuna riserva la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AD00, AD04, A029, A030 a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e per i successivi anni scolastici con i titoli già maturati; 6) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta in ruolo a marzo 2014 prima delle assunzioni in ruolo dei professori Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frasantò Francesca, Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena, Falcone Alessandro, Genovese

Francesca, Bordini Massimiliano, Rizzi Danmiela, Cavani Anna Maria, Silingardi Elena, Russo Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Colucci Tiziana Agnes, Sgariotto Carmale, Pizzileo Daneile, Lezzi Chiara, Liuzzi Luciana, Perretta Anna, e Di Pietro Camillo Joris., Ippolito Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Ligabue Giulia, Bernardi Cristian per le ragioni indicate in ricorso; 7) condannare il Miur a immettere in ruolo e a sottoscrivere conseguentemente con la ricorrente un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da marzo 2014 o da altra data ritenuta di diritto; 8) condannare il Miur a risarcire alla ricorrente il danno consistente nelle retribuzioni perse da marzo 2014 o da altra data ritenuta di diritto in conseguenza della mancata immissione in ruolo della stessa e della immissione in ruolo dei prof. Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frasanto Francesca, Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena, Falcone Alessandro, Genovese Francesca, Bordini Massimiliano, Rizzi Danmiela, Cavani Anna Maria, Silingardi Elena, Russo Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Colucci Tiziana Agnes, Sgariotto Carmale, Pizzileo Daneile, Lezzi Chiara, Liuzzi Luciana, Perretta Anna, e Di Pietro Camillo Joris, Ippolito Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Ligabue Giulia, Bernardi Cristian aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente; 9) disapplicare per quanto occorre possa il D.M. 42 del 2009, il



D.M. 44 del 2011 e il D.M. 235 del 2014 nelle parti in cui precludono il reinserimento in graduatoria per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese competenze ed onorari.

In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:

vero che la prof.ssa Zoboli Elena è iscritta con riserva nelle GAE della Provincia di Modena relativamente agli anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, per le classi di concorso AD00, AD04, A030, A029;

vero che a marzo 2014 sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con scorrimento della GAE AD00 i professori: Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frasantò Francesca, Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena, Falcone Alessandro, Genovese Francesca, Bordini Massimiliano, Rizzi Danmiela, Cavani Anna Maria, Silingardi Elena, Russo Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Colucci Tiziana Agnes, Sgariotto Carmale, Pizzileo Daneile, Lezzi Chiara, Liuzzi Luciana, Perretta Anna, e Di Pietro Camillo Joris, Ippolito Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Ligabue Giulia;

vero che il 1° settembre 2015 è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il prof. Bernardi Cristian mediante scorrimento della Gae della classe di concorso AD00;

vero che tutti i professori Sgalambro Francesca, Vaino Nicola, Ilardo Filomena, Frasanto Francesca, Ferrara Federico, Scaglione Giuseppina, Beato Serena, Falcone Alessandro, Genovese Francesca, Bordini Massimiliano, Rizzi Danmiela, Cavani Anna Maria, Silingardi Elena, Russo Fabiola, Raschello Maria, Mastromatteo Katia, Iotti Ilaria, Colucci Tiziana Agnes, Sgariotto Carmale, Pizzileo Daneile, Lezzi Chiara, Liuzzi Luciana, Perretta Anna, e Di Pietro Camillo Joris, Ippolito Luca, Nicoletti Marina, Mondini Francesco, Ligabue Giulia, Bernardi Cristina hanno nella Gae AD00 un punteggio inferiore a quello della ricorrente; dica il teste se conferma il contenuto della graduatoria di cui al documento 26 allegata la presente ricorso introduttivo che si rammostra.

Si indicano come informatori/testi i signori:

Figliomeni Mariateresa domiciliata presso Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna Ufficio VIII- Ambito Territoriale per la provincia di Modena Via Rainusso 70/100 Modena, Beato Serena residente a Modena Via C. Pisacane n. 13, Bordini Massimiliano residente a Cavezzo (MO) Via Bellaria n 2/A, Di Pietro Camillo Joris residente a Quadri (CH) Via Di Mezzo n 119, Falcone Alessandro residente a Carolei (CS) Via Calabria 26, Ferrara Federico residente a Vignola Via Cornadura n 204, Frassanito Francesca residente a Novoli (LE) via Cesare Battisti n 2, Genovese Francesca residente a Salerno Via Luigi Guaercio n



373, Ilario Filomena residente a Mirandola Via Venturelli 5, Iotti
Ilaria residente a Carpi Via Del Pioppo n 2, Ippolito Luca
residente a Modena Via Fregoli n 1, Lezzi Chiara residente a
Modena Via Cuboni n 48/1, Liguabue Giulia residente a Modena
Via Munarola n 172, Liuzzi Luciana residente a Matera via
Lucana n 38, Loiacono Francesca residente a Girifalco (CZ) via
Rossini n 38, Mastromatteo Katia residente a Modena via Caselle
n 12, Mondini Francesco residente a Formigine via Cà del Vento
2, Nicoletti Marina residente a Modena Via Ridolfi n 111, Perretta
Anna residente a Mirandola via Tassoni n 2, Pizzileo Daniele
residente a Alezio (LE) Via Nostro Signore n 66, Rascello Maria
residente a San Felice sul Panaro via Montegrappa n 241, Rizzi
Daniela residente a Matera Via Farina 23, Russo Fabiola residente
a Alezia (LE) Via Cavour n 124, Scaglione Giuseppoina residente
a Acri (CS) via Piano D'Arnice, Silingardi Elena residente a
Guiglia (MO) Via Madre Teresa da Calcutta, Vaino Nicola
residente a Apricenna (FG) via Luigi Galasso, Bernardi Cristina
residente a Fiorano Modenense Via Giardini n 80.

Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria.

Si producono: 1) copia domanda di aggiornamento graduatorie
permanenti anno scolastico 2003/2004; 2) copia domanda di
aggiornamento graduatorie permanenti 2004/05 e 2005/06; 3)
copia domanda di aggiornamento graduatorie permanenti anni
scolastici 2005/06, 2006/07; 4) copia domanda aggiornamento

graduatorie ad esaurimento anni scolastici 2011/12- 2012/13; 5) copia domanda aggiornamento Gae anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 6) copia ricevuta integrazione graduatoria permanente scuola secondaria Mod. 2 del 21 marzo 2002 ricevuta 49; 7) copia ricevuta integrazione graduatoria permanente scuola secondaria del 10 maggio 2002 ricevuta n 38; 8) copia ricevuta integrazione aggiornamento del 14 giugno 2004 ricevuta n 1945; 9) copia graduatoria AD00; 10) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato marzo 2014; 10 bis) assunzioni a tempo indeterminato AD00 il 1° settembre 2015 del prof. Bernardi Cristian; 11) copia esclusione graduatoria ad esaurimento/permanente 20 settembre 2007 prot. n. 22345; 12) copia ricorso Capo dello Stato; 12 bis) copia memoria MIUR ricorso Capo dello Stato 8 luglio 2014; 13) copia inserimento con riserva del 17 febbraio 2010 prot n. 2491; 14) copia esclusione graduatorie ad esaurimento del 6 agosto 2009 prot n 17318 con relativo elenco esclusi; 15) copia atto del 1° giugno 2011 prot n 11744/1 conferma iscrizione con riserva; 16) copia atto del 18 luglio 2011 prot n 16217 elenco iscritti con riserva; 17) copia decisione Consiglio di Stato 19 marzo 2014 n 945/2014; 18) copia lettera 27 luglio 2015; 19) copia sollecito del 10 novembre 2015; 20) copia DDR 16 marzo 2007 art. 1; 21) copia D.M. n 42 del 2009 art. 1; 22) copia D.M. 44 del 2011 art. 1; 23) copia D.M. 235 del 2014 art 1; 24) copia decisione Tar Lazio n 07973/2015; 25)



STUDIO LEGALE GILIANI- BORSARI
Avv.E.Giliani-Avv.M.Borsari-Avv.R.Bertoni
P.tta Dei Servi, 42 - 41100 Modena
Tel. 059.222904 - Fax. 059.224476 e-mail: gilbor@iol.it

copia mail 2 novembre 2015 dott Figliomena Maria Teresa Ufficio Scolastico per la provincia di Modena; 26) copia graduatoria ad esaurimento AD00 21 agosto 2014; 27) copia elenco alfabetico con dati di recapito degli aspiranti inclusi in graduatoria definitiva scuola secondaria II grado rilasciato dall'Ufficio scolastico provinciale di Modena; 28) copia busta paga novembre 2015.
Ai fini del CUU il presente ricorso ha valore indeterminato ed è esente per reddito.

Modena 12 febbraio 2016

Avv. Ernesto Giliani

DELEGA

Io sottoscritta Elena Zoboli nata a Modena il 6 dicembre 1975 residente a Castelnuovo Rangone Via Pirandello n. 44 Codice fiscale ZBLLNE75T46F257U delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in materia di lavoro ex art. 414 ²⁷⁰⁰ cpc conferendogli ogni più ampio potere compreso quello di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, provvedere alla riassunzione del giudizio e chiamare in causa terzi, incassare somme l'Avv Ernesto Giliani (C.F. GLNRST43D07F257G fax 059/224476 Pec ernesto.giliani@ordinenavvmodena.it) eleggendo domicilio nel suo studio in Modena P.tta Servi n. 42. Attestando di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 L. 196/03, n. 196, in tema di privacy, con esplicito riferimento anche alla normativa antiriciclaggio, si autorizza, con espresso consenso, il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari.

Elena Zoboli

Visto la firma è autentica

Ernesto Giliani



N. R.G. 164/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott.ssa Valeria Vaccari,

letto il ricorso presentato da ELENA ZOBOLI ;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa l'udienza di discussione della causa di cui all'art. 420 c.p.c.

il giorno 08/06/2016 alle ore 09:30 presso la sede del Tribunale di Modena,
sezione lavoro.

Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta ed ai controinteressati del
presente decreto e del ricorso introduttivo nei termini di legge.

Avverte parte convenuta che ha l'onere di costituirsi nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza e che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le
decadenze di cui all'art. 416 e 418 c.p.c.

Letta l'istanza ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto di provvedere nel contraddittorio tra le parti;

fissa per la comparizione delle parti il giorno 17/3/2016 alle ore 10.45
presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro.

Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta ed ai controinteressati del
presente decreto e del ricorso introduttivo entro il 1/3/2016.

Modena, 17 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Valeria Vaccari



Io sottoscritto Avv. Ernesto Giliani, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. n. 179 del 2012, attesto la conformità del presente ricorso in materia di lavoro ex art. 700 cpc con contestuale giudizio di merito di n. 58 pagine, nonché decreti di fissazione di udienza del Giudice dott. Valeria Vaccari, all'originale contenuto nel fascicolo informatico dei procedimenti di R.G. nn. 641/2016 e 641-1/2016 del Tribunale di Modena, sezione lavoro.

Modena, 23 febbraio 2016

Avv. Ernesto Giliani



STUDIO
GIUDIZIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Ernesto Giliani, procuratore della sig.ra Zoboli Elena, con studio in Modena, p.tta dei Servi n. 42, ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena in data 31 maggio 2005, ho notificato copia del suesteso ricorso in materia di lavoro ex art. 700 cpc con contestuale giudizio di merito, nonché pedissequo decreto di fissazione di udienze

- quanto al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in nome del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura dello Stato** con sede in **Bologna, via Guido Reni, 4**, mediante consegna di copia conforme a mezzo del servizio postale, ai sensi di legge, tramite invio di raccomandata A.R. n. 76657731149-6 spedita dall'Ufficio Postale di Modena Centro, oggi 25.02.2016

Tale notifica viene annotata con il n. 264 sul registro cronologico di cui alla citata legge n. 53/94.

Avv. Ernesto Giliani



quanto al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Direzione Generale-Ambito Territoriale per la Provincia di Modena Ufficio XII**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in **Modena, via Rainusso, 70/100**, mediante consegna di copia conforme a mezzo del servizio postale, ai sensi di legge, tramite invio di raccomandata A.R. n. 76657731150-8 spedita dall'Ufficio Postale di Modena Centro, oggi 25.02.2016

Tale notifica viene annotata con il n. 265 sul registro cronologico di cui alla

citata legge n. 53/94.

Avv. Ernesto Giliani



N° 265 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **NO CP** diretto a **DIRETTORE SINDACATO AVVENSTARGENCO-OFFESCAIROS-CHILIA ROMBA**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il **26.1.1976**

Destinataria persona fisica (se se dichiarata fallita)

Destinataria persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4)

Addeito alla casa (5)

Al servizio del destinatario (adatto alle notificazioni) (6) **PIRELLA**

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore dei (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) **PIRELLA**

PIRELLA (firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. **26.1.1976** del **26.1.1976** (data e firma dell'addetto al recapito)

MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza indonietà delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il **26.1.1976**

Destinataria persona fisica (se se dichiarata fallita)

Destinataria persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4)

Addeito alla casa (5)

Al servizio del destinatario (adatto alle notificazioni) (6) **PIRELLA**

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore dei (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) **PIRELLA**

PIRELLA (firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. **26.1.1976** del **26.1.1976** (data e firma dell'addetto al recapito)

MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza indonietà delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)


immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma



- (1) Qualità ricevuta dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, Azioni di Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, ecc. che conviva col destinatario "more uxorio".
- (6) Esigibile al rifiuto del plico, che non viene consegnato.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8)
- (10) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di plico recapito al primo indirizzo.
- (11) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche.
- (12) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.

N. Raccomandata

76657731150-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 02916) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MILITARE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	MILITARE		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	


Fraz. 3900: Sez. 10 Operaz. 30
 Causale: A6 25/02/2016 09:58
 Peso gr.: 193 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: A6
 Cod. Bollo 766816116932
 (accettazione manuale)

TASSE



N. Raccomandata

76657731149-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 02916) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MILITARE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	MILITARE		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 39001: Sez. 10 Operaz. 29
 Causale: A6 25/02/2016 09:58
 Peso gr.: 193 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: A6
 Cod. Bollo 766816116943
 (accettazione manuale)

TASSE

N° 264... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di HOCIP il 25-2-016
 del PROLOGO diretto al MINISTERO DI RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA AVANA SARDI BALSANO V. RENZI 4

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro d'aver ricevuto la copia data sopra indicata il <u>26-02-16</u> <input type="checkbox"/> Destinataria persona fisica (anche se dichiarata talita) <u>785577311496</u> <input type="checkbox"/> Destinataria persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore; alimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (rispetto alla ricezione delle notificazioni (6), <u>INTELLIGIBILITA' SIA</u>) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (6) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del campo (seaport) <u>AL SERVIZIO DEL DESTINATARIO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)		MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)		PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)		PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Bollo a adempimento della consegna postale 		(6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) 1. Adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.		(1) Qualità investita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accordi di Azioni, a responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che presta servizio al destinatario "in loco habitato", convivente addetto alla casa.			

RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
 data _____
 (firma del destinatario o di un suo delegato)